

Electra Associazione di Promozione Sociale ONLUS



VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno 4 del mese di giugno 2022 alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la sede legale della Associazione sono presenti 19 soci di persona e 12 per delega (le deleghe vengono allegate al presente verbale), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio consuntivo 2021
2. Approvazione preventivo 2022
3. Modifiche allo Statuto per iscrizione al RUNTS
4. Varie ed eventuali

Avendo raggiunto il quorum per la sua validità, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa come segretaria Emanuela Rossi.

Si passa alla trattazione del **1° punto all'ordine del giorno.**

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2021, allegato al presente verbale, descrive brevemente le attività realizzate nel corso dell'anno, soffermandosi anche sulla nuova forma del rendiconto stesso.

Il Bilancio si chiude con una perdita di 22.392,00 euro, determinata ancora una volta dalle conseguenze della pandemia e dal mancato adeguamento delle tariffe contrattuali da parte del Comune di Arezzo, principale committente del servizio CLA, che ha definitivamente penalizzato uno scenario già critico.

Nota positiva è stata che tale risultato negativo, unitamente alla pressione esercitata dal Presidente stesso, ha forzatamente indotto il suddetto ente a incrementare le tariffe per il 2022: la nuova convenzione infatti riporta una tariffa giornaliera pari a 30,30 euro contro la precedente, invariata dal 2011, di 24,30 euro oltre alla promessa di un ulteriore adeguamento nel 2023.

La Vice Presidente Serena Marinelli evidenzia inoltre che la ripartenza del servizio CLA è stata caratterizzata da un inaspettato avvicinamento da parte di persone e realtà del territorio, insieme alle quali si stanno gettando le basi per valide collaborazioni tese a un arricchimento delle attività di Electra e dei servizi verso i propri associati.

Electra resta pertanto un ente solido e ancora una volta in grado di far fronte alla perdita di bilancio con i fondi costituiti dagli utili degli esercizi precedenti, come proposto dal Consiglio Direttivo.

Dopo breve discussione l'assemblea approva il Bilancio 2021 all'unanimità.

Si passa alla trattazione del **2° punto all'ordine del giorno.**

Nel 2022 oltre al servizio CLA (sempre finanziato dai comuni di Arezzo, Monte S. Savino e Civitella in Valdichiana) Electra, come già enunciato, persiste nella creazione di nuove sinergie sia per progetti già



Electra Associazione di Promozione Sociale ONLUS



consolidati, come la CLASA e i percorsi educativi con l'ISIS Margaritone, sia per nuovi ambiti di intervento, dove sono possibili anche finanziamenti a livello europeo.

Tutto cio' illustrato, viene presentata dal presidente la previsione di bilancio 2022.

Accolte le indicazioni emerse dalla discussione, il Bilancio preventivo viene approvato all'unanimità.

Si passa alla trattazione del **3° punto all'ordine del giorno**.

Il Presidente illustra ai presenti le due modiche allo Statuto, richieste dal Comune di Arezzo, che si rendono necessarie per l'iscrizione di Electra al RUNTS, e precisamente:

- l'articolo 5 – Soci - dovra' essere integrato come segue:

Ogni associato ha diritto di:

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, con le seguenti modalità:
richiesta scritta al Presidente e consultazione presso la sede legale in via del Trionfo 27/a ad Arezzo entro 15 giorni dalla richiesta. In seguito all'avvenuta comunicazione ed entro i termini stabiliti saranno concordati data ed orario per la consultazione con la/il Coordinatrice/ore.

- L'articolo 7 – Organi e cariche associative – dovra' essere cosi' modificato:

Sono Organi dell'Associazione Electra APS:

- L'Assemblea dei Soci
- La Direzione (o Consiglio Direttivo)
- L'eventuale Organo di Controllo

Sono cariche associative, nominate dal Consiglio Direttivo:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità le suddette modifiche allo Statuto.

Dopo breve discussione l'assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta si conclude alle ore 18.45.

Arezzo, 8 giugno 2022

(Presidente)

VERBALE N. 37 DEL 08/06/2022

ELECTRA Associazione di Promozione Sociale
Via Ticino 6/8 - 52100 Arezzo
Cod. Fiscale 92049360511 - P.IVA 01881210510

STATUTO ELECTRA APS

Al sensi del Codice della Terzo Settore (Dlgs 117/2017)

Art. 1 – Costituzione

*È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, una associazione di Promozione Sociale denominata **ELECTRA APS**.*

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
- alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

IN PARTICOLARE

- attività dirette a promuovere l'integrazione dei soggetti diversamente abili anche attraverso percorsi di empowerment, esperienze di socializzazione e sviluppo di competenze spendibili in situazioni lavorative protette;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e pari opportunità
- La promozione e la realizzazione di reti sociali e partenariati attivi finalizzati a facilitare il raggiungimento degli obiettivi in modo condiviso e partecipato attraverso il metodo della cooperazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Politica della Qualità

Tutti i soci ed i lavoratori di **ELECTRA** devono sentirsi coinvolti in prima persona nella realizzazione della Politica della Qualità ed essere consapevoli degli impegni e dei risultati derivanti dalle prescrizioni del sistema di gestione.

Per dare una risposta positiva alle esigenze sopra riportate l'Associazione intende affrontare le problematiche della qualità in ottica globale e si impegna a verificare che la Politica enunciata sia diffusa a tutti i livelli, sostenuta dai responsabili, formalmente attuata e sottoposta a riesame periodico per misurarne l'adeguatezza e l'efficacia.

ELECTRA si propone di:

Migliorare la qualità della vita dei soggetti coinvolti nelle attività dell'Associazione attraverso la tutela della dignità degli individui, la promozione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale.

Offrire ai soci, attraverso la loro partecipazione alle scelte dell'associazione, la possibilità di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali esistenti;

Ideare, progettare e realizzare servizi ed interventi diretti a migliorare la situazione sociale, relazionale e/o lavorativa degli utenti, ed offrire loro strumenti conoscitivi ed operativi per poter partecipare attivamente alla vita sociale.

Partecipare alla concertazione ed alla programmazione delle politiche territoriali.

Ricercare la collaborazione di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano con gli stessi principi o rispettano i nostri valori etici, per la realizzazione e la diffusione di buone prassi.

Aderire al sistema di imprese sociali che fanno capo alla cooperativa sociale Koinè, avendo valori comuni, operando di concerto con esso per la promozione e la realizzazione degli obiettivi condivisi.

Conoscere le problematiche sociali e la loro evoluzione e confrontarsi con esse con un approccio innovativo, per poter trovare soluzioni creative ai bisogni espressi dal territorio.

Porre attenzione alle esigenze espresse, implicite e latenti dei committenti e degli utenti.

Garantire il rispetto di tutta la legislazione di settore e della legislazione applicabile e dei requisiti contrattuali sia per gli aspetti tecnici che economici.

Perseguire l'efficacia e l'efficienza dei processi attraverso una precisa pianificazione ed un puntuale piano dei controlli.

Art. 3 – Sede Sociale e durata

L'Associazione ha sede nel comune di Arezzo ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali, comprese le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità: previa richiesta scritta al Presidente e consultazione presso la sede legale in via del Trionfo 27/a ad Arezzo entro 15 giorni dalla richiesta; in seguito all'avvenuta comunicazione ed entro i termini stabiliti saranno concordati data ed orario per la consultazione/esame con la/il Coordinatrice/ore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Decadenza, dimissioni, esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dalla Direzione con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o della Direzione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – Organi e cariche

Sono Organi dell'Associazione Electra APS:

- L'Assemblea dei Soci
- La Direzione (o Consiglio Direttivo)
- L'eventuale Organo di Controllo

Sono cariche associative, nominate dal Consiglio Direttivo:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Art. 8 – Assemblea

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- alla nomina della Consiglio Direttivo;
- alla nomina dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sull'approvazione e sulla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Rappresentanza legale

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere della Direzione.

Art. 11 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Bilanci e divieto di distribuzione

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Libro sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;*

Art. 14 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 16 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 Disposizioni finali

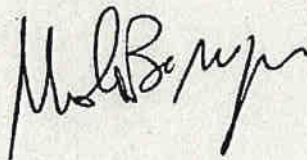
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Assemblea soci Electra APS

08 giugno 2022

Il Presidente di Electra APS

NICOLA BENIGNI



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 20.06.2022
N. 1815 Vol. 1 Serie 3
Percezioni Euro 28800



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

